

Allegato "A" al n. 9397/6280 di repertorio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE DOCTOR AMBROSOLI

MEMORIAL HOSPITAL KALONGO - ETS"

o, in abbreviato **"FONDAZIONE AMBROSOLI - ETS"** in qualsiasi forma grafica indicata, di seguito in breve, "Fondazione".

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Como.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopo - Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha lo scopo di sostenere mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi, il Doctor Ambrosoli Memorial Hospital (ospedale costruito in Uganda a Kalongo dal chirurgo Comboniano Giuseppe Ambrosoli, proclamato Beato il 20 novembre 2022 a Kalongo), nonché tutte le strutture ad esso correlate, in particolare la scuola di ostetricia St. Mary, per consentire alle popolazioni locali dell'Uganda di migliorare le proprie condizioni di vita e di salute.

2. In via subordinata, la Fondazione potrà sostenere anche altre realtà sanitarie nell'Africa sub-sahariana, purché non a scopo di lucro.

3. La Fondazione esercita quindi in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti lettere:—

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;—

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;—

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;—

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;—

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale ai sensi del CTS, promozione delle pari opportunità

e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- sostegno diretto delle attività correnti dell'ospedale per garantire la copertura del fabbisogno finanziario annuale;
- sostegno alla formazione del personale medico, amministrativo e tecnico dell'ospedale e delle studentesse della Scuola di Ostetricia attraverso l'erogazione di borse di studio;
- fornitura di apparecchiature mediche e tecniche anche non acquistabili localmente;
- collaborazione manageriale continuativa per la gestione operativa dell'ospedale;
- sostegno e implementazione di progetti di cura e formazione e di rinnovamento strutturale;
- collaborazione istituzionale con l'ospedale attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati di Consiglio dell'ospedale;
- sostegno e supporto tecnico logistico nell'invio di personale medico, anche attraverso collaborazioni con enti ospedalieri e universitari;
- in Italia attività di raccolta fondi e di comunicazione per catalizzare risorse a sostegno dell'ospedale e della scuola di ostetricia;

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà, tra l'altro:

- svolgere attività di natura commerciale, finanziaria e patrimoniale funzionali al raggiungimento dello scopo istituzionale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili.
- organizzare corsi, convegni e tutte le iniziative ritenute idonee a promuovere la conoscenza della figura di Giuseppe Ambrosoli, riflessioni e confronti pubblici sulle problematiche delle popolazioni africane, con particolare riferimento all'Africa Sub-Sahariana, oltre che a diffondere la cultura della solidarietà tra i popoli e verso i più vulnerabili
- promuovere e istituire collaborazioni con altri enti nazionali e internazionali
- stipulare accordi e contratti, tra cui l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali
- costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, la cui attività sia funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti e delle norme in materia di enti del terzo settore.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in for-

ma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti testamentari, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale;
- il Comitato Scientifico, ove nominato;

e durano in carica tre anni.

A favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo/Revisore Legale può essere previsto un compenso, nel rispetto delle norme di legge, in particolare dell'art. 8 Codice del Terzo Settore.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a undici membri, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

1) un membro nella persona di un Missionario Comboniano proposto dal Padre Generale dell'istituto dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù, che rimarrà in carica per tre anni ed è rieleggibile;

2) due membri della famiglia Ambrosoli che rimarranno in carica a tempo indeterminato: discendenti dai fratelli o sorelle di padre Giuseppe, proposti dagli Ambrosoli presenti nel Consiglio, o dall'ultimo degli stessi, con la precisazione che fino a quando sarà membro del Consiglio di Amministrazione in qualità di fondatore un membro della famiglia Ambrosoli, dovrà essere nominato nel Consiglio di Amministrazione soltanto un altro membro della famiglia Ambrosoli;

3) in caso di aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione o di sostituzione di qualche membro, la nomina avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione; i membri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza dalla carica di Amministratore del Missionario Comboniano di cui al punto 1) e sono rieleggibili.

La cooptazione avverrà per voto palese e rimarrà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza ed inoltre il Segretario.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 9

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) nominare l'organo di controllo e il Revisore Legale;
- k) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di leg-

ge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto.

Le delibere di cui ai punti b) ed h) del precedente art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

In tutte le delibere in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Presidente - Vicepresidente

Il Presidente:

a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 13

Comitato Scientifico

Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che indica altresì chi deve ricoprire la carica di Presidente, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consulativa in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

Articolo 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie e dati sull'andamento delle attività e/o su determinati operazioni.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 16

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di al-

meno quindici giorni.

Articolo 17

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 18

Bilancio Sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo le norme applicabili.

In particolare la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Articolo 19

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

22 gennaio 2024

Firmato: Ambrosoli Giovanna o Giovanna Roberta Palmira Elisabetta

" Barbara Paolillo

" Manuela Totti

" Federica Giazzi notaio